# ISA e Consolidato fiscale: gli effetti del regime premiale e della proroga versamenti

di Nicola Forte

**Pubblicato il 13 Novembre 2019**

L'Agenzia delle Entrate ha fornito numerosi chiarimenti riguardanti l'applicazione dei nuovi ISA, ma almeno durante il primo anno di applicazione dei nuovi indicatori, sembra aver attribuito scarsa rilevanza al consolidato fiscale.
Presumibilmente il numero delle società che ha effettuato la scelta di "consolidare" il proprio reddito non è particolarmente rilevante. Tuttavia, sussistono numerose incertezze riguardanti soprattutto l'applicazione del regime premiale degli ISA. Approfondiamole.

## La proroga del termine dei versamenti IRES per i contribuenti soggetti ad ISA

Il legislatore ha **prorogato al 30 settembre 2019** il termine per il versamento delle imposte dei contribuenti soggetti all'applicazione dei nuovi ISA.

Per i motivi di cui già abbiamo discusso in precedenza, è stato dunque possibile spostare tale versamento al 30 ottobre 2019, previa aggiunta dello 0,40 per cento.

## ISA e Consolidato fiscale: la società consolidante beneficia della proroga?


Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D

La **disciplina del consolidato nazionale**, di cui agli artt. da 117 a 129 del TUIR, prevede che le società facenti parte del "perimetro" di consolidamento **trasferiscano alla "società consolidante" i redditi e le perdite fiscali**.

È dunque possibile che l'operazione di trasferi

**Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo**

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento


*Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com*
*Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D*